



REGIONE
SARDEGNA



PROVINCIA
DI NUORO



COMUNE DI
ORUNE



COMUNE DI
NUORO

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DA 46,8 MW NEL COMUNE DI ORUNE (NU) CON OPERE DI CONNESSIONE NEL COMUNE DI NUORO (NU)



Proponente



LOTO RINNOVABILI S.R.L.

Largo Augusto n.3
20122 Milano
pec:lotorinnovabili@legalmail.it

Progettazione



Viale Michelangelo, 71
80129 Napoli
TEL.081 579 7998
mail: tecnico@inesrl.it

Amm. Francesco Di Maso
Ing. Nicola Galdiero
Ing. Pasquale Esposito

Collaboratori:
Dott. Geol. L. Sanciu
Dott. F. Mascia
Dott. Archeol. M. Tatti
Dott. M. Medda
Arch. C. Gaudiero
Ing. F. Quarto
Ing. M. Ciano
Studio Rinnovabili Srl
Ing. R. D'Onofrio

Elaborato

Nome Elaborato:

RISCONTRO ALLA NOTA COMUNE DI NUORO PROT. n 69200



00

Gennaio 2024

Risposta alle note di integrazioni RAS e del Comune di Nuoro

INSE Srl

INSE Srl

Loto Rinnovabili s.r.l.

Rev.

Data

Oggetto della revisione

Elaborazione

Verifica

Approvazione

Scala: -:-

Formato: **A4**

Codice Pratica

S289

Codice Elaborato

TS289-INT02-R

Oggetto: Controdeduzioni alle osservazioni trasmesse in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., inerente al "PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO COMPOSTO DA 9 AEROGENERATORI CON POTENZA COMPLESSIVA DI 46,8 MW NEL COMUNE DI ORUNE (NU) CON OPERE DI CONNESSIONE NEL COMUNE DI NUORO (NU) [ID 10224]

Proponente: Loto Rinnovabili Srl

Autorità competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E).

In riferimento al parere e alle osservazioni trasmesse dal Comune di Nuoro con nota Prot. Uscita 0069200 - Uscita - 18/10/2023, in merito al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale [ID: 10224] la Società **Loto Rinnovabili S.r.l.** trasmette di seguito le osservazioni.

- 1) *La realizzazione della Futura stazione di smistamento TERNA 150kV "Prato Sardo" (SSE TERNA), per la porzione ricadente in area D1 – Verde attrezzato per lo sport ad uso pubblico (Standard urbanistico) in cui è preclusa l'edificazione tranne che per impianti destinati allo sport e al tempo libero, pertanto si ritiene l'intervento non ammissibile;*

Risposta

La scrivente società, in riscontro alle osservazioni sopra riportate comunica quanto segue:

- La richiesta di soluzione di connessione a Terna S.p.A. è stata inoltrata in data **17/07/2022**, **per la quale** Terna S.p.A. in data **06/10/2022** ha rilasciato la soluzione tecnica di connessione, avente codice pratica **202201971**, e che prevede:
 - ✓ *la centrale venga collegata in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica (SE) di Smistamento della RTN a 150 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN a 150 kV "Taloro – Siniscola 2", previa realizzazione del nuovo elettrodotto a 150 kV tra la nuova SE e il futuro ampliamento a 150 kV della SE RTN "Ottana".;*
- Il preventivo di connessione è stato accettato dalla Loto Rinnovabili in data **20/01/2023**;
- La STMG, prevede la necessità di progettare delle importanti opere di connessione indispensabili al collegamento non solo del progetto di Loto Rinnovabili, ma anche a servizio di una pluralità di soluzioni di allacciamento alla RTN rilasciate in favore di altri produttori. In questi casi, in linea generale, Terna S.p.A. predispose dei tavoli tecnici di coordinamento tra i produttori affidando la progettazione alla prima società, in ordine temporale, che ha inoltrato la richiesta di rilascio della STMG con la conseguente accettazione. Detta società assume il ruolo di capofila (il "**Capofila**");
- Il Capofila ha il ruolo di unica interfaccia con il gestore della rete per la progettazione delle opere necessarie alla connessione alla RTN ed ha il compito di presentare a Terna S.p.A., in prima istanza, uno studio di fattibilità con le ipotesi localizzative delle opere di rete. Terna S.p.A. nei tempi previsti fornisce il proprio assenso ad una sola delle ipotesi proposte. A valle di tale assenso, il Capofila redige il progetto definitivo delle opere di rete chiedendo il benestare tecnico a Terna S.p.A. Una volta ottenuto il benestare tecnico, il progetto delle opere di rete **sarà fornito da TERNA S.p.A. (dietro presentazione di richiesta ai sensi del Mod. 4abis" Richiesta della documentazione progettuale delle opere della Rete di Trasmissione Nazionale"), a tutti i produttori afferenti alla medesima soluzione di connessione e potrà essere inserito da quest'ultimi nei propri iter autorizzativi.** Questa tipologia operativa si rende necessaria per ottimizzare le opere di connessione e fare in modo che tutti i proponenti possano adottare la medesima soluzione di connessione (Testo Integrato delle Connessioni Attive - 1A.5.5.1).

- Nel caso di specie, il tavolo tecnico è stato convocato in data antecedente all'accettazione della STMG da parte della scrivente la quale, pertanto, è stata informata da Terna S.p.A. in merito agli esiti del tavolo tecnico medesimo ed all'affidamento della progettazione delle opere RTN previste alla Capofila;
- In data **14/08/2022** la scrivente ha avviato l'iter di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica individuabile con il codice procedura MASE ID/VIP **10224**. Tenuto conto di quanto sopra e con specifico riferimento alle opere di connessione alla RTN, la scrivente ha chiarito che, non essendo stata nominata da Terna S.p.A. Capofila, non ha potuto depositare, a corredo dell'Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, gli elaborati progettuali inerenti le opere RTN, e pertanto sono presenti i soli elaborati progettuali inerenti le opere di connessione lato utente/produttore;
- Ad oggi, da quel che risulta alla scrivente il progetto delle opere RTN non è stato ancora benestariato e, pertanto, Terna S.p.A. non lo ha potuto ancora rendere disponibile. Tanto detto, i passi seguiti dalla scrivente rispettano a pieno quanto previsto dal "*Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione*", in quanto, in linea con tali dettami, una società proponente che non sia stata designata come Capofila è impossibilitata a presentare il progetto delle opere RTN condivise fino a quando le stesse non le saranno rese disponibili da Terna S.p.A.: solo in tale momento, la società proponente potrà inserirle nel proprio iter autorizzativo, senza che ciò rappresenti una carenza procedurale dell'iter avviato;
- Pertanto, eventuali considerazioni inerenti la pianificazione urbanistica delle aree interessate dalla Stazione, in questa fase, sarebbero da discutere con la Capofila e con il gestore di rete Terna, dal momento che non fanno parte per ora dell'istanza presentata dalla scrivente; in alternativa, come precisato nei punti precedenti, solo a valle del rilascio del benestare da parte di Terna, la scrivente potrà inserire la progettazione delle opere RTN nel proprio iter autorizzativo, diventando a tutti gli effetti interlocutore per le aree in questione.

2) "*La Stazione elettrica AT/MT di trasformazione 30/150 KV in progetto e la Futura stazione di smistamento TERNA 150kV "Prato Sardo" (SSE TERNA) ricadono all'interno della fascia di rispetto di 100.00 mt. dall'Area archeologica di Prato sardo (tutelata ai sensi del decreto del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro DCR 89 del 19/09/2023) in cui è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela, come previsto dagli artt. 48 e 49 del Piano Paesaggistico Regionale (PPR);"*

Risposta

L'area archeologica Tomba dei Giganti Pratosardo sopra menzionata è stata istituita con apposito Decreto n.89 del 19/09/2023. Il provvedimento risulta, pertanto, successivo alla presentazione dell'istanza della scrivente, avvenuta in data 14/08/2023.

Il medesimo decreto costituisce dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area, così come evidenziata negli allegati del decreto:



Nuoro (NU). Tomba dei Giganti Pratosardo Foglio 30, mappale 122 parte, mappale 135, parte, mappale 123, parte, mappale 154 Dichiarazione dell'interesse archeologico ai sensi del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.




Figura 1- Stralcio del decreto n.89 del 19/09/2023

L' art. 49 – Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale del PPR menzionato, riporta tra le prescrizioni al comma 1 lettera a): “sino all'analitica delimitazione cartografica delle aree, queste non possono essere inferiori ad una fascia di larghezza pari a m. 100 a partire dagli elementi di carattere storico culturale più esterni dell'area medesima”. La scrivente ritiene che tali prescrizioni relative al buffer di 100m non siano applicabili al vincolo in oggetto, in quanto, per lo stesso, è stata già definita un'analitica delimitazione cartografica e, con apposito decreto, l'area è stata dichiarata di interesse culturale, in base

alle disposizioni previste dagli artt. 10, 12, 13, 14 e 15 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. Pur volendo assoggettare il bene ad ulteriori 100 m di tutela questa dovrebbe essere considerato non di tutela integrale ma piuttosto di tutela condizionale che così come indicato nel PUC di Nuoro prevede la possibilità di costruire linee elettriche esclusivamente interrato così come prevede il progetto in essere.

In ogni caso, volendo perseguire le indicazioni fornite dal Comune di Nuoro, la Stazione di trasformazione 30/150 kV (opera Utente) si trova al di fuori del buffer di 100 m dal perimetro dell'area oggetto di tutela, come evidenziato nell'immagine riportata di seguito. Per quanto riguarda la Stazione di smistamento a 150 kV (Opere RTN), resta valido quanto affermato al punto precedente riguardo a questo argomento, ovvero che non fanno capo alla scrivente.




Figura 2- Inquadramento dell'area della stazione rispetto al buffer di 100m dal vincolo archeologico della Tomba dei Giganti

- 3) "Gli interventi/opere ricadenti all'interno dell'Area archeologica Nuraghe Noddule (Tempio a pozzo) bene paesaggistico/culturale cartografato dal PPR e inserito nell'Allegato 57 del PUC vigente e ricadente nella Z.T.O. H1/55 e d'interesse culturale dichiarato con decreto del 07/10/1961 e del 28/03/1969, ai sensi art. 2, 3 L. 1089/1939, in area inedificabile pertanto si ritiene l'intervento non ammissibile (F° 5 mappale 35);".

Risposta

Per quanto riguarda l'interessamento del Foglio 5 particella 35, come sopra riportato, non è prevista la realizzazione di alcuna opera di progetto. Essa è stata inserita all'interno del piano particellare grafico e descrittivo come area potenzialmente impegnata dal vincolo preordinato all'esproprio (art.52 del TU in materia di espropriazione per pubblica utilità, DPR 327/01) in quanto si trova sul confine della strada sulla quale sarà realizzato il cavidotto. Come indicato all'interno del "Registro dei Beni Identitari", elaborato 57 del PUC di Nuoro, il Nuraghe Noddule presenta un'area di tutela integrale all'interno della quale non sono consentite, all'interno della quale *"Non sono ammesse nuove costruzioni che compromettano le caratteristiche di naturalità del contesto e alterino la naturalità dei luoghi complementari al bene. [...]"*, che risultata perimetrata fino al tracciato della SS n. 389. La scrivente ritiene sin da ora di poter rinunciare ai diritti su quella particella e provvederà a stralciarla dal piano particellare a valle dell'esito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica.

In aggiunta al perimetro dell'area di *"Tutela integrata"* del bene il PUC individua un'area a *"Tutela Condizionata"*, all'interno della quale si provvederà alla posa del cavidotto interrato conformemente a quanto dichiarato dal predetto Registro, che cita:

"[...] Gli eventuali sistemi di illuminazione pubblica e di trasporto dell'energia elettrica devono essere rispettosi del paesaggio e del territorio. A tal fine, anche per rispondere all'esigenza di tutelare le visuali, l'introduzione e/o sostituzione di tralicci deve essere oggetto di apposito studio e concertazione tra gli aventi interesse e gli organi preposti alla tutela archeologica e paesaggistica e alla valorizzazione dell'area. Devono essere privilegiati gli interventi che prevedano soluzioni in cavo interrato. [...]"

Alla luce di quanto prescritto dallo stesso Comune, la società proponente ritiene di essere conforme alle prescrizioni definite per l'area di tutela condizionata in quanto il cavidotto in oggetto, in quanto opera interrata, non avrà alcun impatto negativo né inerentemente *"[...] le caratteristiche di naturalità del contesto [...]"* e la *"[...] naturalità dei luoghi [...]"*, oltretutto già condizionata dalla presenza della viabilità asfaltata esistente (Strada Statale n. 389).nè sulle *"[...] visuali sceniche del bene tutelato. [...]"*. Per cui la richiesta mossa dal comune di Nuoro inerentemente l'inedificabilità del cavidotto in tale area risulta essere non pertinente.

- 4) *"Gli interventi/opere ricadenti all'interno dell'Area archeologica Nuraghe de Orizanne (Nuraghe monotorre) bene paesaggistico/culturale cartografato dal PPR e inserito nell'Allegato 57 del PUC vigente e ricadente nella Z.T.O. H1/63 e d'interesse culturale dichiarato con decreto del 01/03/1984, ai sensi art. 1, 3 L. 1089/1939, in area inedificabile pertanto si ritiene l'intervento non ammissibile (F° 13 mappale 10);"*

Risposta

Per quanto riguarda l'interessamento del Foglio 13 particella 10, come sopra riportato, non è prevista la realizzazione di alcuna opera di progetto. Essa è stata inserita all'interno del piano particellare grafico e descrittivo come area potenzialmente impegnata dal vincolo preordinato all'esproprio (art.52 del TU in materia di espropriazione per pubblica utilità, DPR 327/01) in quanto si trova sul confine della strada sulla quale sarà realizzato il cavidotto. Come indicato all'interno del "Registro dei Beni Identitari", elaborato 57 del PUC di Nuoro, il Nuraghe de Orizanne presenta un'area di tutela integrale molto ristretta all'interno della quale non sono consentite, all'interno della quale *"Non sono ammesse nuove costruzioni che compromettano le caratteristiche di naturalità del contesto e alterino la naturalità dei luoghi complementari al bene. [...]"*, che risulta delimitata dal tracciato della SS n. 389. La scrivente ritiene sin da ora di poter rinunciare ai diritti su quella particella e provvederà a stralciarla dal piano particellare a valle dell'esito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica.

In aggiunta al perimetro dell'area di *"Tutela integrata"* del bene il PUC individua un'area a *"Tutela Condizionata"*, all'interno della quale si provvederà alla posa del cavidotto interrato conformemente a quanto dichiarato dal predetto Registro, che cita:

"[...] Gli eventuali sistemi di illuminazione pubblica e di trasporto dell'energia elettrica devono essere rispettosi del paesaggio e del territorio. A tal fine, anche per rispondere all'esigenza di tutelare le visuali, l'introduzione e/o sostituzione di tralicci deve essere oggetto di apposito studio e concertazione tra gli aventi interesse e gli organi preposti alla tutela archeologica e paesaggistica e alla valorizzazione dell'area. Devono essere privilegiati gli interventi che prevedano soluzioni in cavo interrato. [...]"

Alla luce di quanto prescritto dallo stesso Comune, la società proponente ritiene di essere conforme alle prescrizioni definite per l'area di tutela condizionata in quanto il cavidotto in oggetto, in quanto opera interrata, non avrà alcun impatto negativo né inerentemente *"[...] le caratteristiche di naturalità del contesto [...]"* e la *"[...] naturalità dei luoghi [...]"*, oltretutto già condizionata dalla presenza della viabilità asfaltata esistente (Strada Statale n. 389). È sulle *"[...] visuali sceniche del bene tutelato. [...]"*. Per cui la richiesta mossa dal comune di Nuoro inerentemente l'inedificabilità del cavidotto in tale area risulta essere non pertinente.

- 5) *Gli interventi/opere ricadenti all'interno dell'Area archeologica Nuraghe Padule Vili bene paesaggistico/culturale cartografato dal PPR ma non mappato nella cartografia e non inserito nell'Allegato 57 del PUC vigente, comunque soggetto alle stesse prescrizioni delle aree archeologiche tutelate e quindi in area inedificabile, pertanto, si ritiene l'intervento non ammissibile (F° 14 mappale 43)*

Risposta

Per quanto riguarda l'interessamento del Foglio 14 particella 43, come sopra riportato, non è prevista la realizzazione di alcuna opera di progetto. Essa è stata inserita all'interno del piano particellare grafico e descrittivo come area potenzialmente impegnata dal vincolo preordinato all'esproprio (art.52 del TU in materia di espropriazione per pubblica utilità, DPR 327/01) in quanto si trova sul confine della strada sulla quale sarà realizzato il cavidotto. La scrivente ritiene sin da ora di poter rinunciare ai diritti su quella

particella e provvederà a stralciarla dal piano particellare a valle dell'esito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Si precisa inoltre che durante la fase di progettazione, non avendo traccia del Nuraghe Padule Vili né sul "Registro dei Beni Identitari" del PUC, né sulla cartografia fornita dal Piano Paesaggistico Regionale P.P.R., non è stato logicamente possibile tener conto della tutela del bene in discussione. Ad ogni modo, così come precedentemente discusso per il Nuraghe Noddule e il Nuraghe de Orizanne (oltre ad altri beni presenti nell'elenco), le cui aree di tutela integrale risultano, almeno in parte essere limitate dal perimetro esterno della Strada Statale n. 389 più prossimo al bene, si ipotizza che qualora il Nuraghe Padule Vili dovesse essere tutelato ed inserito all'interno del "Registro dei Beni Identitari" la sua area di tutela integrale possa coincidere anch'essa con il perimetro della sopracitata Statale. Infatti la strada in quanto tale, rappresenta un'infrastruttura lineare "incongrua" al contesto paesaggistico del bene in quanto arreca un'interruzione della naturalità delle aree complementari allo stesso. In conclusione, così come discusso ai punti 4) e 5) il cavidotto ricadrebbe in area di tutela condizionata del bene per cui anche per tale bene la società scrivente ritiene di essere conforme alle prescrizioni emanate dal Comune.

- 6) *"I tracciati dell'elettrodotto ricadenti nei Fogli 30-31-39 sono completamente all'interno delle aree soggette a Usi Civici di Nuoro e che pertanto non possono essere oggetto di espropri e di utilizzo e/o del mutamento di destinazione d'uso, se non preventivamente consentito dal comune quale ente gestore del patrimonio civico, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, organo istituzionale rappresentativo dei cives, e che pertanto non è ammissibile alcun intervento"*

Risposta

Per quanto riguarda la presenza degli Usi Civici, si precisa quanto segue:

- Nel caso del Foglio 31 mappale 17, non è prevista la realizzazione di alcuna opera di progetto. Essa è stata inserita all'interno del piano particellare grafico e descrittivo come area potenzialmente impegnata dal vincolo preordinato all'esproprio (art.52 del TU in materia di espropriazione per pubblica utilità, DPR 327/01) in quanto si trova sul confine della strada sulla quale sarà realizzato il cavidotto. La scrivente ritiene sin da ora di poter rinunciare ai diritti su quella particella e provvederà a stralciarla dal piano particellare a valle dell'esito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- Nel caso del foglio 30 mappale 110 e foglio 39 mappale 2317 e 2662, di seguito si riportano alcuni stralci che si evidenziano il fatto che tali aree si trovano all'interno dell'area industriale denominata "Prato Sardo" e, nello specifico, le particelle interessate sono effettivamente delle strade.



Figura 3- Inquadramento della particella 110 del foglio 30 del Comune di Nuoro su base ortofoto



Figura 4- Inquadramento delle particelle 2317 e 2662 del foglio 39 del Comune di Nuoro su base ortofoto

Si fa presente che il progetto eolico in esame attraverso l'Autorizzazione Unica, acquisirà la pubblica utilità come opera indifferibile ed urgente e pertanto verrà apposto il vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati dalle opere ai sensi degli artt.11 e 16 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. L'art. 4 comma 1 bis del DPR 8 giugno 2001 n. 327, modificato dal D.L. Semplificazioni Legge 29 luglio 2021 n. 108, art. 60, recita che i beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente, se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico. Essendo un minimo tracciato di elettrodotto interrato a ricadere in uso civico, si ritiene sia applicabile l'articolo sopra menzionato, in quanto la superficie viene restituita alla sua utilizzazione promiscua di infrastruttura viaria senza nessuna compromissione della piena utilità.

Fermo restando quanto sopra esposto, si evidenzia che le medesime particelle all'interno del documento "Inventario delle Terre Civiche" redatto dall'Assessorato della Regione Sardegna dell'agricoltura e riforma agropastorale - Direzione generale Servizio Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, vengono "sclassificate" con Determinazione n° 1754 del 4/06/2010, con la seguente motivazione "a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolivi", coerentemente con le figure riportate in precedenza, dalle quali si evince che le particelle in questione sono adibite a strada asfaltata a servizio dell'area industriale di Prato Sardo.